



# COMUNE DI ROCCABERNARDA

(Provincia di Crotone)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27.3.2017

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione Aliquote TASI per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17.40 in Roccabernarda, nella sala consiliare sita in Via della Resistenza.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato con lettera d'invito del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Luigi PIRO prot. n° 1044 in data 22.3.2017, per come integrata con ordine aggiuntivo prot. N. 1061 del 24.3.2017, nei modi e termini prescritti, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

<b>N.D</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	PUGLIESE Vincenzo	X	
2	BONOFILIO Marcello	X	
3	PIRO Luigi	X	
4	PISANI Antonio	X	
5	SCALZI Giuseppina		X
6	COLAO Francesco		X
7	SCIGLIANO Antonio		X
8	SCALISE Armando	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Pugliese Francesco.

<b>Componenti assegnati</b>	<b>N. 8 (compreso il Sindaco)</b>
Consiglieri presenti	<b>N. 5</b>
Consiglieri assenti	<b>N. 3</b>

Assume la Presidenza il Dott. Luigi PIRO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

**Visto**, altresì, il comma 640 del suddetto articolo 1 che stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

**Visto**, altresì, il comma 676 del suddetto articolo 1 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**Visto**, altresì, il comma 677 del suddetto articolo 1 che stabilisce che il comune può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. L'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

**Visto**, altresì, il comma 683 del suddetto articolo 1 che stabilisce che il consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Preso atto** che i costi stimati dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Crotone, sulla base dei dati a consuntivo 2016, risultano i seguenti:

Polizia locale e pubblica sicurezza	80.330,00
Attività culturali	39.660,00
Viabilità e circolazione stradale	50.200,00
Illuminazione pubblica	41.500,00
Fiere e mercati	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>214.690,00</b>

**Visto** l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Preso atto** dell'Articolo 1, comma 26 della Legge n°208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di stabilità per il 2016), Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti per l'anno 2016 e 2017;

**Considerato** che si è ritenuto opportuno mantenere, ai sensi del richiamato Articolo 1, comma 26 della Legge n°208 del 28 Dicembre 2015, per l'anno 2017 le aliquote vigenti nell'anno 2015 e 2016 per le unità immobiliari di categoria catastale "A1, A8 e A9" utilizzate ad abitazione principale e

per le unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza delle suddette abitazioni principali;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in calce;

**Ad unanimità di voti;**

#### DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Confermare per l'anno 2017, le aliquote TASI, come di seguito riepilogate:

Descrizione Immobili	Aliquota per cento
Unità immobiliari di categoria catastale "A1, A8 e A9" utilizzate ad abitazione principale.	0,20
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza alle abitazioni principali di categoria catastale "A1, A8 e A9".	0,20
Unità immobiliari di categoria catastale "A" utilizzate ad abitazione principale, con esclusione delle categorie "A1, A8 e A9".	0,00
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza alle abitazioni principali di categoria catastale "A", con esclusione delle categorie "A1, A8 e A9".	0,00
Unità immobiliari di categoria catastale "A" equiparate all'abitazione principale, con esclusione delle categorie "A1, A8 e A9".	0,00
Unità immobiliari di categoria catastale "A" utilizzate ad abitazione principale, concesse in comodato d'uso gratuito (la cui base imponibile è ridotta del 50 per cento). L'imposta in ragione del 70% è a carico del proprietario.	0,20
Unità immobiliari di categoria catastale "A" non utilizzate ad abitazione principale.	0,00
Unità immobiliari di categoria catastale "A10".	0,00
Unità immobiliari di categoria catastale "B".	0,00
Unità immobiliari di categoria catastale "C1, C3, C4 e C5".	0,00
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" non di pertinenza dell'abitazione principale.	0,00
Unità immobiliari di categoria catastale "D";	0,00
Aree fabbricabili.	0,00

- 3) Dare atto, altresì, che la TASI si applica alle sole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali di categoria catastale "A1, A8 e A9" e relative pertinenze, come definite ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, ivi comprese quelle ad esse assimilate con Regolamento comunale dell'IMU.
- 4) Dare atto, infine, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013, viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- 5) Di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prot. N°5343/2012 del 16.04.2012.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con lo stesso esito della votazione di cui sopra.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luigi Piro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Pugliese

---

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per come sostituito dal Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Salvatore Talarico

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della presente deliberazione viene iniziata oggi \_\_\_\_\_ la pubblicazione all'albo pretorio on – line del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_).

Roccabernarda, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato  
Salvatore Rizza

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato  
Salvatore Rizza